



TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE IV CIVILE E FALLIMENTARE

Il Giudice delegato

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 22.9.2017, con assegnazione di termine sino al 23 ottobre 2017 al Professionista ed al ricorrente per replicare ai rilievi dei creditori;

premesso che Sutera Salvatore, rappresentato e difeso dall'avv. Elvira La Rosa, giusta procura in calce al ricorso, ha formulato proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento, chiedendo l'omologa del piano del consumatore attestato dal dott. Giovanni Galante, mediante pagamento del 100% dei debiti vantati da Riscossione Sicilia e del 21,74% dei debiti chirografari vantati da Società finanziarie;

rilevato che al giudice è demandata la verifica del soddisfacimento dei requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della L.3/2012 e successive modificazioni, ossia la legittimità del procedimento con specifico riferimento alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità sostanziali e formali della procedura, la carenza di ragioni ostative all'omologazione, la mancanza, nei contenuti della proposta, di violazioni a norme imperative nonché la fattibilità del piano (garanzia dell'attuabilità degli accordi);

ritenuto che la proposta di accordo non supera la verifica dei requisiti e presupposti previsti dagli artt. 7 e 8 l.cit.;

osservato, con riguardo ai rilievi formulati dalla Banca Popolare Pugliese, che:

la procedura di sovraindebitamento è una procedura concorsuale, come desumibile implicitamente dal testo dell'art.6, c.1, così come modificato dalla L. 12.12.2012, n. 221. Ne deriva che ad essa si applica, per analogia, la normativa di sistema del concordato preventivo e fallimento e, segnatamente, l'art. 169-bis L.F.;

in ogni caso, quando la cessione di crediti futuri non è soggetta a pubblicità legale, essa prevale sul pignoramento (cui è equiparato il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 10 L.3/2012) solo nell'ambito di un triennio (art.2914 n.2 c.c.);

la normativa sul sovraindebitamento indica esplicitamente i crediti che non possono essere falciati e tra questi non sono compresi quelli relativi ad un prestito da estinguersi con cessione di quote di stipendio /pensione;

nell'ambito di una procedura di sovraindebitamento il credito relativo alla cessione di quinto dello stipendio non è assistito da privilegio e può essere falciato, in concorso con gli altri crediti chirografari, in relazione al presumibile guadagno ricavabile dalla procedura liquidatoria del patrimonio del debitore;

nel caso di specie, però, il termine triennale non è decorso, posto che il contratto con la Banca Popolare Pugliese è stato stipulato il 2.3.2015;

ritenuto, altresì, che è carente il profilo della meritevolezza.

Il professionista, infatti, ha evidenziato che la situazione economica del Sutera sarebbe mutata a seguito delle numerose spese di giudizio, c.t.u., c.t.p., oltre spese per psicologi, accumulate a seguito della separazione personale dal coniuge (intervenuta nel dicembre 2010) MAI DOCUMENTATE, così come non è mai stata documentata la destinazione della somma di €55.874,59, derivante dalla vendita dell'appartamento. Per di più, pur non avendo fornito alcuna spiegazione sull'impiego di detto importo, il Sutera ha riferito la richiesta del finanziamento alla Banca Popolare Pugliese nel 2015 alla necessità di far fronte alle spese aventi causa nella detta separazione, risalenti a cinque anni prima.

Nessun nesso eziologico, dunque, tra il prestito richiesto alla Banca Pugliese e gli impegni assunti nel periodo 2010-2012, in ordine ai quali il sovraindebitato non ha fornito alcun elemento di valutazione e che avrebbe potuto sostenere con il ricavato della vendita.

Lo stesso professionista asserisce che quest'ultimo prestito non è stato destinato al ripianamento delle precedenti esposizioni debitorie, bensì a sostenere nuovi bisogni finanziari, derivanti dai debiti contratti nei confronti di altri istituti finanziari tra il 2014 e 2015.

Il Sutera, dunque, ha stipulato il contratto di finanziamento dell'importo di €23.500,00 ben consapevole di non poter fronteggiare gli impegni né con Findomestic e Accedo S.p.A., né col proprietario della sua abitazione e neppure con la Banca Popolare

Pugliese, posto che dopo appena un anno ha presentato istanza per la nomina dell'OCC.

Egli, dunque, ha assunto tale ultima obbligazione senza la ragionevole prospettiva di poterla adempiere.

Il consumatore meritevole, infatti, è quello che non poteva ragionevolmente prevedere di non poter adempiere: si tratta dunque di un soggetto che, valutata la situazione attuale e quella futura, fa affidamento sulla propria capacità di pagare i creditori in base ad una valutazione di buon senso. Il riferimento soggettivo cui sembra rifarsi la norma è quello di una persona capace di fare una valutazione presente e futura sulla propria capacità economica in rapporto con i debiti che assume.

Si tratta, dunque, di una figura vicina a quella del buon padre di famiglia, in grado di orientarsi nel mondo economico secondo orizzonti di normalità e buon senso, a cui non corrisponde il ricorrente, se si considera, vieppiù, che una percentuale significativa dei debiti è costituita da contravvenzioni stradali comminatigli tra il 2007 ed il 2015 (ossia ancora prima della separazione, evento che secondo il Sutera avrebbe originato il sovraindebitamento) e che, al contrario, delinea un atteggiamento poco responsabile e negligente.

Considerato, conclusivamente, che il piano proposto da Sutera Salvatore non può essere omologato;

P.Q.M.

Rigetta il piano del consumatore proposto da Sutera Salvatore e revoca le misure cautelari disposte con provvedimento dei 31.7-2.8.2017.

Ordina la pubblicità del presente provvedimento a cura del dott. Giovanni Galante, sul sito www.tribunlaedipalermo.it, nonché la comunicazione alla Banca d'Italia, al datore di lavoro, Telecom S.p.A., al ricorrente ed creditori.

Palermo, 2 novembre 2017

Il Giudice

